

Quesito 1:

Relativamente ai requisiti richiesti SERVIZI OMOGENEI (ispezioni periodiche delle attrezzature ludiche e indagini delle condizioni vegetative....) l'impresa non essendone direttamente in possesso può partecipare alla gara in forma SINGOLA dichiarando in sede di istanza di partecipazione di volerle subappaltare nella misura del 100% ad imprese in possesso di detto requisito così come sembra di intuire dal disposto enucleato alla pagina 8 del disciplinare di gara di cui si riporta estratto: "...pertanto con riferimento ai singoli contratti applicativi si potranno subappaltare fino al 30% della relativa categoria e/o il 100% di quella scorporata (per lavori) e il 100% dei servizi accessori, di volta in volta indicati nei singoli progetti esecutivi, se in sede di istanza di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva unica è stata indicata la volontà di subappaltare le specifiche tipologie di lavorazioni/servizi".

Risposta:

Alla luce delle tipologie di interventi possibili, oggetto dei successivi contratti applicativi, ai fini dell'ammissione alla procedura (Accordo quadro) è richiesta una specifica qualificazione anche per le prestazioni relative ai servizi, in quanto è stato valutato requisito imprescindibile la professionalità e l'esperienza delle ditte partecipanti su servizi legati alla gestione di beni patrimoniali componenti il verde pubblico, quali le attrezzature ludiche e le alberature, il cui livello di sicurezza è ritenuto di fondamentale importanza nell'interesse della collettività.

I suddetti requisiti se non posseduti dall'impresa singolarmente possono essere dimostrati in raggruppamento o attraverso l'istituto dell'avvalimento.

Fermo restando quanto sopra richiesto ai fini della qualificazione, con riferimento agli specifici contratti applicativi che verranno affidati nel corso dell'accordo, si potranno subappaltare, avuto riguardo alle caratteristiche del singolo contratto applicativo, fino al 30% della relativa categoria prevalente e/o il 100% di quella scorporata (per lavori) e il 100% dei servizi accessori, di volta in volta indicate nei singoli progetti esecutivi, se in sede di istanza di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva unica è stata indicata la volontà di subappaltare le specifiche tipologie di lavorazioni/servizi.

Quesito 2:

Ponendo il caso che il requisito richiesto per i LAVORI OMOGENEI sia condicio sine qua non per la partecipazione alla gara quindi insuscettibile di essere subappaltato al 100% è anche vero che tale requisito non è suscettibile di essere acquisito costituendo una ATI di tipo Verticale in quanto l'importo dei lavori Omogenei rispetto all'importo complessivo dei lavori stimato nell'accordo quadro risulta essere del 6,40% importo di molto inferiore rispetto alla quota minima del 10% che la legge 163/2006 e relativo regolamento di attuazione impone alle mandanti per la costituenda associazione di impresa.

Risposta:

Si conferma quanto precisato in risposta al quesito n. 1.

Per soddisfare il requisito di cui al punto 7 dell'istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva unica relativo alle prestazioni di servizi accessori/omogenei (definiti lavori omogenei nel quesito) è possibile costituire un raggruppamento di tipo verticale.

Per quanto riguarda tale prestazione, in merito al necessario possesso dei requisiti e alla sua esecuzione si ribadisce che, in base a quanto previsto dal bando i requisiti possono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.

Quesito 3:

Può il fatturato specifico per servizi di indagini delle condizioni vegetative fitosanitarie e strutturali delle alberature pari ad euro 40.000,00, essere dichiarato da Libero Professionista Dott. Agronomo Forestale iscritto regolarmente all'albo di appartenenza?

In caso affermativo si chiede altresì di indicare che tipo di dichiarazioni in riferimento al D.Lgs 163/2006 e regolamento di attuazione deve produrre lo stesso.

Risposta:

Il requisito relativo al fatturato per servizi di Indagini delle condizioni vegetative, fitosanitarie e strutturali delle alberature può essere dichiarato da un libero professionista – Agronomo Forestale che potrà partecipare alla gara in R.T.C. o potrà prestare al concorrente il requisito attraverso l'istituto dell'avvalimento.